REGOLAMENTO Associazione "G.A.L. I.S.C. MADONIE"

(AGGIORNATO AL 22 APRILE 2022)

Art. 1

Inquadramento programmatico-operativo

Nell'intendimento di dare certezza e trasparenza alle proprie attività l'Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro, denominata "G.A.L. I.S.C. MADONIE", in seguito più brevemente indicata come GAL, applicherà la filosofia e la metodologia del Programma "L.E.A.D.E.R." dell'Unione Europea calandola nella strategia, più ampia, definita dalle leggi di programmazione e di partecipazione regionale e rispettando le nuove nozioni giuridiche europee della "compartecipazione" e del "partenariato" nonché le disposizioni di legge ad esse riferentesi.

Ciò al fine di attuare una programmazione di sviluppo economico sociale "democraticamente partecipata dal basso", basata su una visione generale dei problemi, consapevole dei bisogni locali, e, quindi, idonea a:

- sollecitare una sempre maggiore partecipazione delle potenzialità locali allo sviluppo del comprensorio;
- utilizzare, in modo integratole le disponibilità finanziarie regionali, nazionali, ed europee;
- collegare le azioni di bilancio della spesa pubblica con le locali azioni integrate di sviluppo.

I principi ispiratori dei programmi di iniziativa comunitaria, cui si fa riferimento, sono:

- l'approccio integrato dello sviluppo rurale delle aree interne;
- i rapporti permanenti tra soggetti pubblici e privati sia nella fase di formu-

lazione che di attuazione del programma di sviluppo, secondo il concetto di partecipazione operativa;

- la formulazione realistica dei programmi;
- le infrastrutture amministrative adeguate;
- la trasparenza del processo decisionale;
- la capacità di cooperazione con altri Soggetti istituzionali, tanto a carattere locale, regionale ed interregionale, quanto a carattere nazionale e sovranazionale, nonché con il mondo ed il sistema delle imprese.

Art. 2

Gli organi

Visto lo Statuto dell'Associazione gli organi del GAL sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

Per quanto attiene alle competenze e funzioni, si fa rinvio allo Statuto. Qui, di seguito, in ossequio ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e nella previsione dell'elettività delle cariche associative (Art. 3, Comma1, Sub f) della Legge 383/2000, vengono riportate, in sintesi, le modalità e le condizioni necessarie per l'approvazione delle decisioni.

Art. 3

L'Assemblea dei Soci

Premesso che, a norma dello Statuto, ogni associato può farsi rappresentare con delega scritta da ogni altro associato, ma ciascun associato non

può rappresentare più di due altri associati, l'Assemblea dei Soci, per le deliberazioni di propria competenza, è regolata dalle seguenti norme.

1) L'Assemblea ordinaria – che può tenersi anche mediante l'ausilio delle tecnologie che favoriscono la partecipazione a distanza - è validamente costituita:

a. se in difetto di regolare convocazione quando siano presenti, anche per delega, tutti gli associati;

b. quando siano presenti, in prima convocazione e qualunque sia l'oggetto, anche per delega, la maggioranza degli associati;

c. qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati (anche per delega), in seconda convocazione.

2) Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta.

3) Le deliberazioni, nelle assemblee ordinarie, vengo assunte a maggioranza relativa dei votanti.

4) Le votazioni vengono effettuate, di norma, a scrutinio palese e, per eventuali altre norme di votazione, si potrà disporre un apposito regolamento da rendere esecutivo mediante delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni saranno fatte a maggioranza relativa dei presenti.

Quando si tratta di deliberare sulle variazioni dello Statuto, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere prese con il voto favorevole della metà più uno di tutti i soci.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno essere pre-

se con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) di tutti i soci.

Art. 4

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di sette ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea, secondo la previsione statutaria in materia, tra i soggetti proposti dalla compagine sociale, tenuto conto della rappresentanza pubblico-privata, della composizione della compagine sociale e dell'articolazione territoriale dello strumento di sviluppo (piano di azione locale/piano di sviluppo locale).

Le proposte di candidatura, sia in quota pubblica che in quota privata, devono pervenire – tramite pec – al consiglio di amministrazione in carica almeno una settimana prima della data prevista per l'Assemblea di rinnovo del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, che possono tenersi anche mediante l'ausilio delle tecnologie e/o apparecchiature di comunicazione disponibili, si terranno nella sede sociale o in altra località scelta dal Presidente.

La convocazione deve essere fatta, a mezzo fax, email e/o con posta elettronica certificata, spedita ai Consiglieri almeno quattro giorni prima di quella fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Consiglio potrà essere convocato a mezzo fax, email e/o con posta elettronica certificata o telefonicamente non meno di 24 ore prima della data ed ora della riunione. In caso di convocazione telefonica,

verrà inviato contemporaneo avviso fax e email.

Il Presidente ha la facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

In caso di necessità e/o urgenza, con il consenso unanime dei presenti e con apposita annotazione a Verbale, il Consiglio d'Amministrazione, potrà variare e/o integrare l'Ordine del giorno, in apertura delle varie sedute.

Le adunanze del Consiglio d'Amministrazione, per le deliberazioni di propria competenza, sono regolate dalle seguenti norme.

1) Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono valide:

a. se in difetto di regolare convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica;

b. in presenza di regolare convocazione quando siano presenti la maggioranza dei consiglieri in carica;

2) le votazioni del Consiglio di Amministrazione avvengono sempre per scrutinio palese;

3) le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione vengono assunte a maggioranza relativa dei votanti: in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Al Consiglio d'Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione che per legge o per disposizione dello Statuto non siano demandati all'Assemblea dei Soci.

Art 5

Il Presidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale della Associazio-

ne di fronte a terzi ed in giudizio.

Egli può conferire procure per determinati atti o categorie di atti.

In aggiunta a quanto previsto dallo Statuto, al Presidente compete vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti dell'Associazione.

Art. 6

Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è eletto dall'Assemblea tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

Il Revisore dei Conti ha le funzioni di controllo attribuite dalla legge, per quanto compatibile, al collegio sindacale delle società di capitale.

Art. 7

spettanze del Revisore dei Conti

Al Revisore dei Conti spetta, a norma dell'art. 14 e 26 dello Statuto, il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio ruolo, nel rispetto della normativa e delle disposizioni di settore,ed un compenso da stabilirsi in sede di elezione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Art. 8

Quote associative annuali

Fino a nuova delibera assembleare, esse vengono determinate come segue:

a) Comuni aderenti all'Associazione: (zero/31) per abitante residente. Il calcolo della quota annuale si otterrà applicando la tariffa sopra riportata al numero della popolazione censita al 31/12 dell'anno precedente a quello di competenza.

b) Agenzie di sviluppo Locale ed altri enti Pubblici euro 2.500,00 (duemila-

cinquecento virgola zero zero);

c) Associazioni di categoria, Sindacati e simili euro 1300,00 (milletrecento virgola zero zero);

d) Banche, Istituti finanziari e loro derivati euro 1300,00 (milletrecento virgola zero zero);

e) Tutti gli altri soggetti privati euro 300,00 (trecento virgola zero zero).